ALLEGATO B: ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO

REGIONE LAZIO

Assessorato Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università e Ricerca, Start-Up e Innovazione
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola,
Politiche per la ricostruzione e Personale

Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività produttive, Ricerca e Innovazione

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro

Avviso pubblico
“Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati innovati per le imprese e per la PA”

ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO

Denominazione del progetto
Soggetto proponente
Nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente

Il/La sottoscritto/a					
nato/a		**Prov.**		**il**	
Codice Fiscale					
legale rappresentante del soggetto proponente					
Codice Fiscale / Partita IVA					
sede legale in		**Prov.**		**Indirizzo**	

PRESO ATTO

– che con D.D n. del la Regione Lazio ha approvato l'Avviso Pubblico "Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati innovativi per le imprese e per la PA"

si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare quanto riportato nell'articolato che segue:

ART.1 – OGGETTO DELL'ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO

Il presente atto unilaterale disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna il soggetto proponente del progetto _____
presentato a valere sull'Avviso Pubblico "Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati innovativi per le imprese e per la PA".
Resta inteso che il rapporto con la Regione Lazio sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1326 codice civile con l'avvenuta notifica della determinazione di approvazione e finanziamento della proposta progettuale (che avviene tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).
Il presente atto unilaterale di impegno sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione della convenzione fra soggetto proponente e Regione Lazio.

ART. 2 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Il Proponente dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nell'Avviso e, in particolare, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente.

Il Proponente accetta la vigilanza degli organismi regionali sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli.

ART. 3 TERMINE INIZIALE E FINALE

Il Proponente s'impegna a comunicare all'ufficio regionale competente l'avvio delle attività entro 60 giorni dalla notifica dell'approvazione del finanziamento che avviene tramite PEC dall'Area Attuazione degli Interventi.
Il Proponente s'impegna altresì attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella

proposta presentata nel rispetto della normativa regionale.
Per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni.

ART. 4 ULTERIORI ADEMPIMENTI

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, il Proponente si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di realizzazione delle attività o, previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel territorio della Regione Lazio.
I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Progetto finanziato non possono essere commercializzati dal Proponente.

I soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile nel rispetto della normativa nazionale vigente.
L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli.
Il proponente deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio reso disponibile dall'Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato. Il proponente è tenuto alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi).

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il Proponente si impegna a realizzare il Progetto finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le modalità descritte nella proposta. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest'ultima autorizzata. Il Proponente si impegna a fornire i dati dell'attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti dall'Amministrazione Regionale.

ART. 6 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Proponente si impegna a rispettare il vigente Regolamento UE in materia.

ART. 7 – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Il progetto si attua attraverso l'opzione di semplificazione dei costi previste dall'art. 67, par. 1, lett b) del Reg. UE 1303/2013.
Il Proponente si impegna ad inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria dei progetti sul Sistema regionale di monitoraggio e ad inviare alla Regione le richieste di rimborso per l'attività realizzata coerente con le risultanze degli inserimenti sul Sistema.

ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Il Proponente prende atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte:

- anticipo pari al 30% del contributo;
- II tranche pari al 30% del contributo allo scadere dei 12 mesi di durata del progetto;
- III tranche pari al 30% del contributo allo scadere dei 24 mesi di durata del progetto;
- saldo finale commisurato all'importo riconosciuto.

Per l'erogazione del saldo il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere un rendiconto nelle modalità previste ai paragrafi 15 e 16 dell'Avviso.

L'erogazione degli anticipi è subordinata, nel caso di soggetti di diritto privato, alla presentazione di idoneo contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a garanzia dell'importo da ricevere a titolo di anticipo.
Il soggetto attuatore potrà optare anche per l'erogazione dell'intero contributo a conclusione dell'intervento: in questo caso non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria.
L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione del CUP e alla presenza di un DURC positivo.

ART. 9 - DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI

Il Proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine dell'intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN IT03M0200805255000400000292, Cin: M ABI:02008 CAB:05255 - intestato alla Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento "Restituzione parte finanziamento non utilizzato del progetto finanziato con d.d……del……..".

ART. 10 – REVOCA

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento e all'eventuale recupero delle somme erogate, fatto salvo, in via del tutto eccezionale, il finanziamento calcolato relativo alla porzione di attività realizzata, solo nel caso in cui tale attività risulti autonomamente utile e significativa rispetto allo scopo del finanziamento.

ART. 11 - DIVIETO DI CUMULO

Il Proponente dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi in relazione al progetto presentato.

ART. 12 - CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Il soggetto proponente si assume la responsabilità:

- per tutto quanto concerne la realizzazione del progetto;
- in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Atto unilaterale.

ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione nel rispetto del Reg. UE 679/2016.

ART. 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Proponente si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto unilaterale di impegno.

ART. 15 - ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE

Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'esecuzione del presente atto è competente in via esclusiva il foro di Roma.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Atto, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Per il soggetto proponente (timbro e firma)

_____

Il presente atto, debitamente compilato, timbrato e firmato, deve essere scannerizzato ed allegato in formato pdf per la presentazione del progetto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.